

CONVITTO NAZIONALE "Vittorio Emanuele II"

Primaria - Secondaria di I Grado - Liceo Scientifico - Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Sportivo
Distretto 47 - C.M.: NAVC010009 - C.F. 80014710638
Piazza Dante, 41 - 80135 NAPOLI - Tel 0815491740 - Fax 081549.9385/9402

sede EDUCANDATO STATALE

Infanzia - Primaria - Secondaria di I Grado

Piazza Miracoli, 37 - 80137 NAPOLI - Tel 08119706090 - Fax 08119706089



Allegato n.3 verbale Collegio Docenti Primo Ciclo del 5 settembre 2024 - Monte ore e validità dell'anno scolastico 2024-25

VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62

VISTA la Nota MI 29.10.2019

Il monte ore delle lezioni , ai fini della validità dell'anno scolastico 2024-25, è stabilito come da prospetto seguente:

Settore scolastico	n. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze (75%)	Numero ore massimo di assenze (25%)
PRIMARIA classi I-II-III	27 ore	918	688	230
PRIMARIA classi IV -V	29 ore	986	739	247
SECONDARIA PRIMO GRADO	30 ore	1020	765	255

Le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.



Deroghe al numero massimo di assenze

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.

Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito:

1. *gravi motivi di salute;*
2. *terapie e/o cure programmate;*
3. *donazioni di sangue;*
4. *partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;*
5. *adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);*
6. *gravi motivi di salute o lutto riguardante parenti entro il secondo grado;*
7. *partecipazione ad attività e progetti della scuola approvati dagli OO.CC ed inseriti nel POTF;*
8. *ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale come da circ. 0022190 del 29/10/2019*